SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

10° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI VENERDÌ 16 MARZO 1984

Presidenza del Presidente REBECCHINI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave» **(345)**
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 4, 7 e *passim*
ALIVERTI *(DC)* 6
LOPRIENO *(Sin. Ind.)* 6, 14
MARGHERI *(PCI)* 5
PACINI *(DC), relatore alla Commissione* ... 3, 7, 8
SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 2, 4, 8
URBANI *(PCI)* 3, 4, 13
VETTORI *(DC)* 6

(1) Il disegno di legge, nel testo modificato, assume il seguente titolo: «Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonchè alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria».

I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave» (345)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave».

Riprendiamo, onorevoli senatori, la discussione rinviata nella seduta del 14 marzo.

Proseguiamo nell'esame dell'articolo aggiuntivo n. 5, presentato dal Governo, che era stato accantonato.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Signor Presidente, vorrei far presente che il nuovo testo dei primi due commi dell'articolo aggiuntivo n. 5, a suo tempo presentato dal Governo, in qualche modo già recepisce quanto il senatore Urbani indica nei suoi sub-emendamenti. Vorrei un attimo spiegarlo, mettendo anche in evidenza la differenza che pure esiste.

Con i testi approvati finora si tende a snellire quelle che erano le procedure previste originariamente ma non si modificano i diversi passaggi, nel senso che i vari contributi sono tutti soggetti comunque a delibere di organi collegiali, in specie, secondo quanto recita il primo comma dell'articolo, del CIPI e del CIPES; quest'ultimo perchè l'articolo 17 della legge n. 752 del 1982 si riferisce a contributi per attività svolte all'estero. Quindi per tutti i contributi che con questa legge andremo ad erogare, per le diverse tipologie di intervento, occorrerà sempre una delibera dei comitati competenti.

Il senatore Urbani chiedeva di specificare meglio questo: che i contributi a favore dell'attività estrattiva per l'approvvigionamento dell'industria termoelettrica devono essere condizionati a una delibera del CIPI che approvi l'intero progetto di fattibilità per la riattivazione o lo sviluppo del bacino carbonifero del Sulcis. Questo evidentemente era già, potremmo dire, sottinteso, nel senso che sarebbe la prima volta che andremmo a operare interventi con delibera del CIPI senza ancorare tale delibera a un progetto più ampio.

---

(1) Il disegno di legge, nel testo modificato, assume il seguente titolo: «Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonchè alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria».

In ogni caso, per venire incontro a una richiesta di chiarimento, possiamo inserire nell'articolo aggiuntivo n. 5, quale risulta nel testo da me proposto nella precedente seduta, il seguente comma: «I contributi relativi all'attività estrattiva per l'approvvigionamento dell'industria termoelettrica sono subordinati alla approvazione da parte del CIPI del progetto di fattibilità per la riattivazione e lo sviluppo del bacino carbonifero del Sulcis». In questo modo, avendo esplicitato in dettaglio le procedure, credo che possa essere recepita la sostanza di quanto era emerso nella ricca discussione precedente.

URBANI. Noi avevamo avanzato una richiesta diversa: quella di escludere tale questione dal provvedimento in esame. Il collega Margheri motiverà in sede di dichiarazione di voto il nostro atteggiamento su questo articolo.

Ritengo, tuttavia, che la proposta del Governo sia un compromesso cui è possibile aderire essenzialmente per andare incontro a esigenze presenti in Sardegna. Ritiro quindi i sub-emendamenti da me presentati.

Un emendamento, invece, che avevo intenzione di presentare, lo sottoponiamo all'attenzione della Commissione sotto forma di ordine del giorno. Ne do lettura:

«La 10ª Commissione permanente del Senato, valutata l'opportunità di rifinanziare adeguatamente la legge 6 ottobre 1982, n. 752, sulla politica mineraria, considerata in ogni caso la necessità di attuare per il momento un adeguamento delle disponibilità anche in relazione alla erosione inflazionistica operata sull'iniziale dotazione di risorse prevista dalla legge stessa, che peraltro non hanno potuto sino ad oggi essere utilizzate per ragioni procedurali, impegna il Governo a rifinanziare la legge in via d'urgenza con le prossime variazioni di bilancio 1984 per almeno 80 miliardi».

(0/345/1/10) URBANI, BAIARDI, CONSOLI, FELICETTI, MARGHERI, PETRARA, POLLIDORO, VOLPONI

Saputo che c'era una certa disponibilità del Tesoro in tal senso, noi avevamo predisposto un emendamento in proposito e avevamo anche identificato nel capitolo 6856 la disponibilità esistente. Senonchè, da notizie di carattere informale che abbiamo avuto, pare che il Tesoro sia disposto a rifinanziare la legge solo con la prossima variazione di bilancio; pertanto presentiamo questo ordine del giorno che ritengo possa trovare l'accordo, oltre che del Governo, anche della Commissione.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Il mio parere su questo ordine del giorno è abbastanza semplice. Desidero ricordare al senatore Urbani che già nella relazione avevo chiesto al Governo di valutare l'opportunità di rifinanziare la legge mineraria e ricordo che nella sua replica il Governo aveva dimostrato non soltanto sensibilità ma anche l'orientamento ad operare questo rifinanziamento. Il relatore si rimette al Governo per quanto riguarda l'ordine del giorno, perchè questo

argomento è stato oggetto di relazione, di intervento del Governo e di interventi del Gruppo comunista e pertanto mi pareva che la Commissione avesse ormai espresso in linea di massima un proprio orientamento sul problema. Non intendo, quindi, esprimere un'opinione su un ordine del giorno che, per certi aspetti, è anche un po' fuori luogo. Mi rimetto pertanto al Governo.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo ha vivamente sollecitato l'approvazione di questo disegno di legge perche la complessa, intera manovra di politica mineraria aveva bisogno, come ha bisogno, di procedure più rapide ma anche di mezzi adeguati. Come ho avuto modo di dire in sede di discussione il Ministero dell'industria ha già sollecitato il Ministero del tesoro a voler individuare i mezzi ulteriori per poter svolgere questa complessa manovra di politica mineraria. D'altronde, tenuto conto della delicatezza del problema e anche della necessità di verificare la compatibilità di bilancio, ritengo di poter accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

URBANI. Ne prendiamo atto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, do lettura dell'articolo aggiuntivo n. 5 – che, se approvato, costituirà l'articolo n. 6 del disegno di legge – nel nuovo testo proposto dal Governo:

Art. ...

«In sede di prima applicazione della presente legge e con imputazione al Fondo di cui all'articolo 7 possono formare oggetto dei contributi di cui agli articoli 9, 14, 15 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, le spese sostenute dalla data di entrata in vigore della stessa fino al 31 dicembre 1983 nelle attività minerarie che presentano particolare importanza ai fini dell'approvvigionamento, anche parziale, di sostanze minerali necessarie all'industria termoelettrica e metallurgica nazionale e del mantenimento dei livelli occupazionali dei relativi bacini minerari nonchè del reperimento di tali sostanze all'estero.

I contributi relativi all'attività estrattiva per l'approvvigionamento dell'industria termoeletrica sono subordinati all'approvazione da parte del CIPI del progetto di fattibilità per la riattivazione e lo sviluppo del bacino carbonifero del Sulcis.

Per le stesse miniere ed a valere sul medesimo Fondo di cui all'articolo 7 sono altresì ammesse a contributo nella misura massima del 40 per cento le spese sostenute nel periodo di cui al precedente primo comma per investimenti di ristrutturazione indispensabili alla preparazione e coltivazione di giacimenti minerari di notevole consistenza e in difficili condizioni strutturali.

La richiesta di contributi ai sensi dei commi precedenti deve essere presentata dagli interessati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il contributo è stabilito e liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito della verifica e del controllo delle spese da parte della commissione di cui all'articolo 5.

A richiesta degli interessati, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle more della verifica e del controllo di cui al precedente comma, può disporre l'erogazione del contributo previa presentazione di apposita fidejussione.

Il decreto di liquidazione deve prevedere l'eventuale recupero dell'anticipazione, ove il contributo risultasse in tutto o in parte non dovuto. In tal caso sulla somma da recuperare si applica un tasso di interesse pari a quello di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data del decreto di liquidazione dell'anticipazione».

MARGHERI. Annuncio il nostro voto contrario all'articolo, nel quale vi sono due punti che ci lasciano perplessi. Il primo punto dipende dal fatto che noi stiamo caricando sulla finanza pubblica una spesa, la quale, a nostro giudizio, doveva essere prevista nell'ambito dei programmi generali dell'ENI. Stiamo intervenendo su una attività specifica che, in definitiva, rientra nelle attività generali dell'ENI. Che poi l'ENI, rivolgendosi al suo azionista Stato, chieda contributi per attività che hanno particolari ragioni di carattere geografico, sociale, oltre che economico, è una questione che riguarda i rapporti tra l'ente e il suo azionista; ma se procediamo su una strada di interventi specifici per le attività delle Partecipazioni statali di tipo aziendale, in definitiva noi ci sostituiamo all'ente che è chiamato a programmare il complesso delle sue attività e corriamo il rischio di trasformarci in consiglieri di amministrazione, cosa che abbiamo criticato, in altra sede, più volte. Anche questa volta, secondo noi, si è nuovamente provocata una situazione che si sarebbe potuta evitare suggerendo di rivolgere all'ENI la richesta di programmare un intervento nel bacino del Sulcis da collocare nella sua programmazione complessiva e, quindi, nel suo piano di investimenti, che è approvato ogni anno dalla Commissione bicamerale per le Partecipazioni statali. Si è voluto, invece, seguire una scorciatoia, che, forse, le circostanze hanno imposto al Governo ma che è criticabile perchè, ripeto, trasforma le nostre riunioni, i nostri compiti come se fossero quelli di un consiglio di amministrazione.

Il secondo punto che motiva la nostra perplessità è il seguente. Anche nel sub-emendamento, alla cui elaborazione abbiamo partecipato, cercando di collaborare alla sua stesura, vi è, tuttavia, una questione sulla quale ritengo opportuno richiamare l'attenzione del Governo. È vero che è stato scritto che il CIPI dovrà approvare il progetto di fattibilità, ma contro ciò vi sono difficoltà insuperabili su cui il Governo non può dare garanzie. Noi sappiamo che esiste un impegno del 1981 del Presidente dell'ENI a utilizzare il carbone estratto dal Sulcis, però l'impegno è subordinato a condizioni di cui ancora non si è discusso e su cui non vi è accordo. Sappiamo che il carbone del Sulcis avrà un determinato costo per la difficoltà di escavazione e sappiamo che questo costo aumenterà perchè si dovrà mescolare con carbone ottimo da reperire sul mercato internazionale. L'Enel dichiara che questi maggiori oneri non spettano all'ente nazionale per l'energia elettrica, ma spettano piuttosto alla società che gestisce le miniere. La questione resta aperta, per cui la prospettiva che il CIPI approvi il progetto di fattibilità, mentre non vi è accordo sugli oneri e sui costi soprattutto di gestione, ci

lascia piuttosto inquieti. Siamo convinti che tutte le risorse nazionali debbano essere sfruttate fino alla minima unità e siamo convinti che l'operazione del Sulcis debba essere fatta, oltre che per ragioni di sfruttamento intensivo delle risorse nazionali, per il significato che ciò assume per la Sardegna; ma vorremmo una chiarezza di condizioni, la quale, però, non può essere ottenuta, malgrado lo sforzo qui compiuto, di elaborazione di un testo, perchè il Governo è in ritardo nel darci la soluzione della trattativa tra Eni e Enel ed è in ritardo nel gestire la questione.

Questi sono i motivi per cui il nostro Gruppo vota contro l'articolo aggiuntivo.

VETTORI. Non vorrei essere tacciato di cattivo gusto rammentando che l'interpretazione regolamentare ci ha tolto qualche responsabilità circa una trattabilità che può considerarsi basata non su una specifica ma su una generica affinità. Quindi a noi sembra di non doverci preoccupare della scorciatoia che ci viene imputata, nel momento in cui, aderendo alle proposte ultime del Governo, riteniamo che le stesse siano degne di essere accolte. Esse sono fatte su responsabili valutazioni di necessità locali e certamente su chiare pressioni delle autorità locali e, comunque, delle popolazioni interessate al bene di una Regione, alla quale va sempre la nostra solidarietà e alla quale occorrono, in questo momento, indicazioni per riprendere vigore in tutte le sue risorse umane e materiali e per poter continuare il suo cammino di civiltà.

Pertanto, ripeto, la maggioranza intende sostenere le proposte del Governo a favore di questioni sociali così interessanti ed intende sostenere la tempestività di una materia che molti di noi hanno ritenuto abbastanza estranea al titolo del provvedimento. Purtroppo gli sforzi per una conclusione unitaria non sono valsi a raggiungere quell'accordo che in passato, su materie ugualmente tecniche, spesso è stato più facile raggiungere in questa Commissione. Ci rimane un dubbio circa le motivazioni speciosamente politiche che possono essere alla base delle differenti dichiarazioni di voto sugli emendamenti, i quali peraltro costituiscono, a nostro giudizio, lo sblocco di due provvedimenti entrambi urgenti, quello sulla sicurezza delle miniere e delle cave, con l'aggiornamento di norme ormai superate dalla tecnologia, e quello sulla urgenza di una copertura per il mantenimento e l'operabilità dei giacimenti minerari, che tanta attenzione hanno richiamato, sia pure con alterne fortune e convincimenti diversi.

Queste sono le motivazioni fondamentali per le quali riteniamo che il Governo debba essere sostenuto dalla maggioranza, sia per l'approvazione degli emendamenti che per il varo del provvedimento.

LOPRIENO. Mi associo alle dichiarazioni del senatore Margheri e, pertanto, dichiaro che il mio Gruppo voterà contro l'articolo aggiuntivo.

ALIVERTI. Signor Presidente, prendo la parola semplicemente per dire che io a malincuore voterò l'articolo 5 nel testo emendato e subemendato dal Governo, perchè ritenevo che già la seconda formulazione, quella presentata come subemendamento dei primi due

commi, fosse sufficientemente esaustiva anche delle precisazioni che ulteriormente sono state presentate dallo stesso Governo.

Ho aggiunto «a malincuore» perchè ritengo che la precisazione intervenuta è correlata ad alcune esigenze che sono state manifestate da parte dell'opposizione. Ora mi meraviglio che l'opposizione, la quale ha concorso a determinare queste precisazioni, abbia successivamente votato contro la formulazione che essa stessa aveva contribuito a determinare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, pongo ai voti l'articolo 5 nel testo risultante dalle successive modificazioni illustrate dal proponente e di cui ho già dato lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 del disegno di legge originario, di cui do lettura:

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Evidentemente tale articolo assumerà ora il numero 8.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, nel riesaminare il testo complessivo del disegno di legge, mi sono reso conto dell'opportunità di fare alcune revisioni che non riguardano il contenuto degli articoli ma l'aspetto formale, che necessiterebbe di alcuni coordinamenti per dare chiarezza a quanto siamo andati approvando in questi giorni.

Per questo, all'articolo aggiuntivo 1, secondo comma, propongo di sostituire le parole: «le aziende minerarie» con le altre: «Enti ed imprese minerarie».

Propongo inoltre, al quinto comma, di aggiungere dopo le parole: «Regioni a statuto speciale», le altre: «dalle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Un'altra proposta di modifica riguarda il primo alinea del sesto comma, sempre dell'articolo aggiuntivo 1, di cui si propone il seguente nuovo testo: «Nella delibera di cui al comma precedente, il CIPI determina la decorrenza dello stato di potenziale coltivazione, anche retroattiva e comunque non anteriore alla data di ricevimento della domanda del concessionario».

L'ultima proposta di coordinamento all'articolo aggiuntivo 1 riguarda il settimo comma di cui si propone il seguente nuovo testo: «All'articolo 15, nel terzo comma, dopo le parole: "le perdite di gestione" sono aggiunte le seguenti "esclusa la quota dovuta ad oneri

finanziari", e sono aggiunge in fine le seguenti parole: "La delibera del CIPI di cui al primo comma determina la decorrenza, anche retroattiva, del ripianamento, comunque non anteriore all'inizio dell'anno solare per il quale si chiede l'intervento"».

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei fare un'osservazione per quanto riguarda l'articolo 1 del disegno di legge. Al nono comma abbiamo aggiunto le parole: «ferma restando la necessità del diaframma di protezione». Sarebbe opportuno sopprimerle, ci siamo espressi male dal punto di vista tecnico.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo. Propongo, signor presidente, di sopprimere al nono comma dell'articolo 1 le seguenti parole: «ferma restando la necessità del diaframma di protezione».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare passiamo alla votazione.

Metto ai voti il testo coordinato del nono comma dell'articolo 1.

È approvato.

Metto nuovamente ai voti l'articolo 1 nel suo complesso nel testo coordinato di cui do lettura.

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche.

Il sottotitolo premesso all'articolo 185 è sostituito dal seguente:

«Mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna».

Gli articoli 185, 186 e 187 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 185. – I mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna, ed in genere i motori a combustione interna impiegati in sotterraneo, devono essere di tipo dichiarato idoneo e impiegare combustibile anch'esso dichiarato idoneo.

Art. 186. – Prima dell'impiego di un mezzo da miniera azionato da motore a combustione interna in determinate vie del sotterraneo di una miniera e nel caso di successive modifiche, il direttore deve darne comunicazione all'ingegnere capo precisando le caratteristiche del mezzo, i luoghi e le condizioni d'impiego.

Art. 187. – I gas di scappamento non diluiti di un mezzo da miniera azionato da motore a combustione interna in servizio in sotterraneo devono essere esaminati, per la loro composizione chimica, con motore in marcia a velocità massima e a pieno carico ed a velocità ridotta e a vuoto, almeno ogni trimestre.

Quando tali gas rivelano all'analisi o ad un indicatore a lettura diretta percentuali volumetriche di ossido di carbonio superiori all'1,5 per mille, il mezzo deve essere escluso dal servizio in sotterraneo».

Il sottotitolo premesso all'articolo 188 è soppresso.

All'articolo 188, la prima parte, fino alla lettera *c*), è sostituita dalla seguente:

«I locali per la stazione di deposito e manutenzione dei mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna nei sotterranei delle miniere devono:

a) avere pavimento costituito da materiali che non trattengano e non assorbano oli combustibili;

b) essere rivestiti con materiali incombustibili;

c) essere provvisti di due porte di uscita di costruzione robusta in materiale incombustibile, atte ad aprirsi verso l'esterno ed a chiudersi automaticamente. Le aperture del deposito devono potersi chiudere ermeticamente dall'esterno;».

All'articolo 202, sono abrogati il secondo e il terzo comma.

All'articolo 240, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I pozzi che servono all'estrazione del materiale ed alla circolazione del personale debbono essere provvisti di uno scomparto scale, separato da quello di estrazione a mezzo di un diaframma di protezione. Lo scomparto scale può essere eliminato, previo assenso dell'ingegnere capo, se esiste un sistema di gabbia ausiliaria o benna di soccorso azionata da un argano indipendente».

All'articolo 249, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

«Ogni mezzo di estrazione destinato al trasporto di personale nei pozzi in normale esercizio deve essere munito di apparecchio paracadute o mosso da sistemi che, a parere dell'ingegnere capo, siano almeno di equivalente affidabilità e sicurezza.

Gli apparecchi di cui al comma precedente devono essere provati, a mezzo di estrazione fermo, ogni settimana da un sorvegliante.

L'efficienza degli apparecchi deve essere controllata almeno ogni mese da un meccanico e i risultati di tali prove devono essere riportati in registro».

L'articolo 259 è sostituito dal seguente:

«Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore delle miniere, saranno stabiliti i limiti del contenuto in polveri espresso in rapporti ponderali e/o volumetrici e le altre caratteristiche dell'atmosfera ammissibile in sotterraneo».

All'articolo 265, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tale norma non si applica per il personale addetto ai servizi che si svolgono nelle gallerie o nei pozzi di riflusso e negli altri casi autorizzati dall'ingegnere capo».

Il sottotitolo premesso all'articolo 266 è sostituito dal seguente:

«Ventilazione dei sotterranei in presenza di motori a combustione interna».

L'articolo 266 è sostituito dal seguente:

«La ventilazione dei sotterranei in cui operano mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna deve essere attuata in modo da garantire all'atmosfera i limiti e le caratteristiche di cui all'articolo 259».

Il sottotitolo premesso all'articolo 268 è sostituito dal seguente:

«Ventilazione nei depositi per mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna, nei locali per la carica delle batterie di accumulatori e nelle riservette per esplosivi».

L'articolo 268 è sostituito dal seguente:

«Le stazioni di deposito e manutenzione dei mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna nel sotterraneo, quando siano anche destinate a deposito di combustibili liquidi per il rifornimento degli stessi mezzi nei turni di lavoro, o comunque i depositi di combustibili liquidi devono essere inseriti in un circuito di ventilazione il cui ritorno d'aria deve immettere direttamente nel collettore principale di riflusso, senza aerare altri cantieri.

Tale norma non si applica quando il combustibile liquido depositato corrisponde al fabbisogno di un turno di lavoro di uno dei mezzi di cui al precedente comma ed il locale risponde ai requisiti di cui all'articolo 188».

All'articolo 364, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'alimentazione degli apparecchi mobili deve essere fatta a bassa tensione. L'alimentazione delle macchine mobili può essere fatta ad una tensione nominale non superiore a 1.000 volts; in tal caso ed in deroga all'articolo 366 i cavi dovranno essere di tipo riconosciuto idoneo».

Il sottotitolo premesso all'articolo 521 è sostituito dal seguente:

«Impiego di mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna».

Dopo l'articolo 523 è inserito il seguente:

«Art. 523-*bis*. - Le disposizioni contenute negli articoli 521, 522 e 523 sono estese a qualsiasi tipo di mezzo da miniera azionato da motori a combustione interna».

È approvato.

Passiamo alla votazione delle proposte di coordinamento relative all'articolo aggiuntivo 1, già illustrate dal relatore.

La prima proposta di modifica riguarda il secondo comma. Si propone di sostituire le parole: «le aziende minerarie» con le altre: «Enti ed imprese minerarie».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il testo coordinato del secondo comma.

È approvato.

La seconda proposta di coordinamento riguarda il quinto comma. Si propone di aggiungere dopo le parole: «Regioni a statuto speciale,» le altre: «dalle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il testo coordinato del quinto comma.

È approvato.

La terza proposta di modifica riguarda il primo alinea del sesto comma, di cui si propone il seguente nuovo testo: «Nella delibera di cui al comma precedente, il CIPI determina la decorrenza dello stato di potenziale coltivazione, anche retroattiva e comunque non anteriore alla data di ricevimento della domanda del concessionario».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il testo coordinato del primo alinea del sesto comma.

È approvato.

L'ultima proposta di coordinamento riguarda il settimo comma, di cui si propone il seguente nuovo testo: «All'articolo 15, nel terzo comma, dopo le parole: «le perdite di gestione» sono aggiunte le seguenti: «esclusa la quota dovuta ad oneri finanziari», e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «La delibera del CIPI di cui al primo comma determina la decorrenza, anche retroattiva, del ripianamento, comunque non anteriore all'inizio dell'anno solare per il quale si chiede l'intervento».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il testo coordinato del settimo comma.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 1 nel suo complesso nel testo coordinato di cui do lettura.

Art. ...

La legge 6 ottobre 1982, n. 752, per l'attuazione della politica mineraria, è modificata ed integrata come di seguito indicato.

All'articolo 4: nel terzo comma sono soppresse le parole: «di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole; «Per lo svolgimento delle attività di cui al primo comma nel territorio delle Regioni a statuto speciale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stipulare convenzioni, separatamente o in compartecipazione con l'ENI, anche con enti ed imprese minerarie di emanazione regionale, purchè di comprovata competenza nel campo della ricerca di base».

All'articolo 9:

nel primo comma, il numero: «60» è sostituito con il seguente: «70»;

dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

«Il Ministro dell'industria, del commercio dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, la erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori».

All'articolo 12:

il secondo comma è abrogato;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Per le concessioni di coltivazione già rilasciate, le domande relative al finanziamento di nuovi investimenti devono riguardare programmi di ampliamento, ristrutturazione ed ammodernamento».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, mentre sono cumulabili con quelle concesse da Regioni a statuto speciale, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, o da organismi comunitari o da enti ed organismi internazionali, nei limiti da stabilire con delibera del CIPE.

Limitatamente alle iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è consentito il cumulo del finanziamento a tasso agevolato previsto dal precedente articolo 12 con il contributo in conto capitale di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Il cumulo degli interventi di cui al precedente comma non deve superare il 70 per cento del costo globale preventivo del programma di investimento».

All'articolo 14:

dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Nella delibera di cui al comma precedente, il CIPI determina la decorrenza dello stato di potenziale coltivazione, anche retroattiva e comunque non anteriore alla data di ricevimento della domanda del concessionario»;

dopo il penultimo comma è inserito il seguente:

«Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 30 per cento del contributo annuo deliberato».

All'articolo 15, nel terzo comma, dopo le parole: «le perdite di gestione» sono aggiunte le seguenti: "esclusa la quota dovuta ad oneri finanziari", e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «La delibera del

CIPI di cui al primo comma determina la decorrenza, anche retroattiva, del ripianamento, comunque non anteriore all'inizio dell'anno solare per il quale si chiede l'intervento».

All'articolo 17:

nel primo comma, il numero «60» è sostituito con il seguente: «70»; e, dopo le parole: «spese sostenute all'estero» sono inserite le seguenti: «anche nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni in attività di ricerca già istituite»;

in fine è aggiunto il seguente comma:

«Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori».

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Avverto che, in relazione agli emendamenti introdotti nel testo, il titolo dovrebbe essere così modificato: «Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonchè alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria».

Ritengo che gli articoli del disegno di legge debbano essere di conseguenza raggruppati in due titoli distinti, comprendenti il primi gli articoli 1 e 2: «Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave». Il secondo i restanti articoli approvati: «Modifiche ed integrazioni alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo alla votazione finale.

URBANI. Ci asterremo nella votazione di questo disegno di legge, esprimendo un giudizio equilibrato sull'area di consenso che abbiamo realizzato attraverso un confronto che, salvo qualche momento di nervosismo, ritengo produttivo.

Il nostro voto ha un significato di incoraggiamento. Ci auguriamo infatti che il provvedimento, in forza della ispirazione che anche noi abbiamo contribuito a determinare, avvii una politica mineraria in Italia, soprattutto in regioni, come la Sardegna, che naturalmente sono interessate in modo particolare, ma anche nelle altre regioni potenzialmente «minerarie». Noi crediamo alla utilità di una politica mineraria nazionale, crediamo alla ulilità di estendere la ricerca mineraria anche oltre i bacini tradizionali per la scoperta, che pensiamo sia possibile, di minerali interessanti, rari. Quindi ci auguriamo che il provvedimento cominci ad essere attuato; è forse ancora limitato ma se ci sarà un decollo reale penso che avremmo fatto un buon lavoro.

Ciò non toglie che noi esprimiamo rammarico per non aver potuto introdurre un principio di rigore e di coerenza, assegnando all'ENI il compito di sviluppare il bacino del Sulcis ed ottenendo dall'Ente un impegno in questo senso. Ci augurimo – infine – che l'ordine del giorno, sia pure accolto come raccomandazione dal Governo, porti al rifinanziamento della legge senza il quale non sarebbe possibile attuarla pienamente pur nei suoi limiti, perchè le somme stanziate sono state già fortemente erose dall'inflazione.

LOPRIENO. Mi associo alla dichiarazione del senatore Urbani.

PRESIDENTE. Desidero rinnovare il ringraziamento a tutti i colleghi, in particolare al relatore, per aver seguito in modo preciso e valido un problema estremamente importante.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche introdotte, ricordando che la numerazione degli articoli dovrà essere conseguentemente modificata.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO